



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO**

ATTO N. ORDD 3332

Torino, 06/06/2023

ORDINANZA

OGGETTO: SALDI ESTIVI ANNO 2023.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie".

Richiamato l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, che disciplina le "vendite di fine stagione".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-6925 del 22 maggio 2023 (pubblicata sul B.U. n. 21 del 25 maggio 2023), con la quale - nel prendere atto che in data 20 marzo 2023 la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato all'unanimità di posticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione estive al 6 luglio 2023, anziché il 1° luglio, prevedendo di fatto una deroga al documento del 24 marzo 2011 recante "*Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione*" (che individua nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio dei saldi estivi) e prendendo, altresì, atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023 ha condiviso e approvato la proposta della Commissione Sviluppo Economico - viene deliberato che:

"in attuazione con gli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023, la data di inizio delle vendite di fine stagione estive, esclusivamente per l'anno 2023, è fissata dal 6 luglio; ...

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 6 luglio 2023;

- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate".

Vista la comunicazione prot. 391 del 24 maggio 2023 della Regione Piemonte, con la quale si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo, esclusivamente per l'anno 2023, decorrerà dal 6 luglio come stabilito dalla D.G.R. n. 25-6925 del 22 maggio 2023 e nella quale viene specificato che, ai sensi dell'articolo 14 *bis* della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

Dato atto che con nota del Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP prot. n. 12060 del 19 maggio 2023, rettificata relativamente al periodo con successiva nota prot. 12896 del 31 maggio 2023, è stata inviata comunicazione contenente la definizione del periodo di svolgimento dei saldi estivi a tutte le Associazioni di

categoria per eventuali osservazioni in merito, e che, ad oggi, non sono pervenuti pareri contrari.
Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estive** per l'anno 2023 nell'arco di tempo

6 LUGLIO 2023 - 31 AGOSTO 2023

Si precisa che con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2008 09464/16 del 16 dicembre 2008 è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori.

L'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata Deliberazione, e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della succitata Legge Regionale 28/99: "*nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali... o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone*".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 114/1998: "*... lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206.

Si richiama, infine, l'art. 14 *bis* della L.R. 28/1999, i cui commi 1 e 2 dispongono: "*1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo... 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto*".

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3098,74.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Flavio Roux